

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (DPR n.59/2013)

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è il provvedimento istituito dal **D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59** entrato in vigore il 13/06/2013; viene rilasciato su istanza di parte e può incorporare in un unico titolo fino a 7 diverse autorizzazioni e comunicazioni ambientali previste dalla normativa di settore.

Confluiscono nell'AUA:

- a) l'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) la comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) l'autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) la comunicazione o il nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ferme restando le funzioni attribuite a ciascun soggetto istituzionale, l'autorità competente per l'adozione del provvedimento di AUA è la Provincia (A.C).

Si dotano di AUA i gestori delle imprese non soggette alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e che per poter operare devono munirsi di almeno uno dei suddetti titoli abilitativi.

Se l'esercizio dell'attività è soggetto esclusivamente alla presentazione delle comunicazioni di cui alle lettere b), e), g) o all'autorizzazione generale di cui alla lettera d), i gestori hanno la facoltà di non richiedere l'AUA, fermo restando l'obbligo di presentare la documentazione attraverso il SUAP.

Se il progetto dell'impresa è sottoposto a procedimenti di VIA che per previsione di legge statale o regionale includono e sostituiscono tutti gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale, il D.P.R. 59/2013 non trova applicazione.

Inoltre, vi sono alcuni procedimenti autorizzativi che non rientrano nel provvedimento di AUA in quanto sono già procedimenti unici. Ad esempio:

- * procedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;
- * interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006;
- * procedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003.

L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo dell'AUA deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, D.Lgs. 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità Competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

I gestori interessati richiedono l'AUA, sempre in via preventiva:

- * in caso di stabilimento/attività/impianto **nuovi**, prima di iniziare l'esercizio o, come per il caso delle emissioni, prima di iniziare l'installazione (costruzione) dell'impianto;
- * in caso di stabilimento/attività/impianto **esistenti** al 13/06/2013, dunque già autorizzati al 13/06/2013, in prossimità della scadenza della prima autorizzazione/comunicazione sostituita dall'AUA, nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento, nonché nel caso di una modifica tale da comportare l'aggiornamento anche di uno solo dei titoli abilitativi detenuti e compresi fra quelli sostituiti dall'AUA.

La domanda di AUA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, che provvederà a innescare la procedura anche nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico). Di norma, la domanda è inoltrata via PEC e reca le firme digitali del legale rappresentante-gestore e dei tecnici responsabili della redazione del progetto. Il SUAP procede alla verifica della conformità dei principali aspetti formali della domanda (firme digitali, leggibilità del formato elettronico dei documenti, obblighi nei confronti della normativa antimafia,

assolvimento delle imposte di bollo, esatta applicazione dei poteri di rappresentanza in caso di istanza inviata attraverso soggetti terzi, ecc...).

Il gestore indica nella domanda quali titoli abilitativi sono oggetto della richiesta AUA, e fornisce tutte le altre informazioni richieste dalle relative normative avvalendosi, in attesa dell'approvazione della modulistica nazionale e regionale, delle singole modulistiche di settore. In ogni caso, il gestore acquisisce presso il competente SUAP il modello generale di "Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale", nella versione più recente approvata.

Il gestore di uno stabilimento esistente che si trovi nella condizione di richiedere l'AUA, può limitarsi a citare gli estremi di quei titoli abilitativi posseduti e che, pur compresi nell'elenco di quelli sostituiti dall'AUA, non sono oggetto di modifica o in scadenza; in tal caso, il gestore dichiara che il ciclo tecnologico dello stabilimento rimane conforme a tutte le prescrizioni già impartite a mezzo dei suddetti titoli. In ogni caso, rimane fatta salva la facoltà delle autorità competenti di aggiornare/modificare anche i contenuti di tali titoli, ove fossero intervenute modifiche normative o conoscenze tali da garantire una maggior tutela del bene giuridico ambientale coinvolto.

Rimane dovere e interesse del gestore quello di specificare la posizione dell'azienda rispetto a normative che, ancorché non intercettate direttamente dal D.P.R. 59/2013, sono di interesse per la formulazione di pareri e contributi istruttori per il rilascio dell'AUA (es: normative in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, ecc...). Al riguardo, si rammenta che l'AUA viene rilasciata nell'ambito del più ampio procedimento gestito dal SUAP per la formazione del Titolo Unico. Ulteriori informazioni al riguardo possono essere richieste direttamente agli sportelli.

Nelle more dell'approvazione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale di cui all'articolo 10, comma 3, del DPR 59/2013, si rende disponibile un modello unico provvisorio da impiegare per presentare le istanze di AUA agli Sportelli Unici per le Attività Produttive